



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione Valutazioni Ambientali

U.prot DVA – DEC – 2010 – 0000002 del 27/01/2010

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO che, in attuazione della Direttiva 98/30/CE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.lgs 23 Maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

VISTA la Legge 23 Agosto 2004 n. 239 “Norme per il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni urgenti in materia di energia”;

VISTO il DM 26 agosto 2005 del Ministero delle Attività Produttive “Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1975”; visto in particolare l'art. 8 del decreto citato e relativo allo “Ampliamento della capacità di stoccaggio” in cui dispone, ai commi 1 e 2 che:

«8. Ampliamento della capacità di stoccaggio.

1 L'ampliamento della capacità di stoccaggio in una concessione vigente, realizzato mediante:

a) estensione dello stoccaggio ad altri livelli senza modifica dell'area di concessione;



b) incremento della pressione massima di stoccaggio, fissata nel decreto di conferimento, oltre la pressione statica di fondo del giacimento, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero previa verifica di applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, e conclusione dell'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale condotta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/86. Nei casi di maggiore rilevanza è acquisito il parere del comitato tecnico.

2 Al fine di cui al comma 1, lettera b), il Ministero può autorizzare prove di iniezione ed altri interventi volti ad accertare la fattibilità di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria del giacimento, in modo sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso.»

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 18.07.2008 (DSA-2008-0020866 del 25.07.2008) dalla STOGIT S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ENI S.p.A., con sede operativa a Crema (CR) in Via Libero Comune, 5, relativa al progetto di incremento della pressione massima di esercizio del giacimento di stoccaggio gas di "Sertala stoccaggio" (MI) fino a valori non superiori del 7% alla pressione statica di fondo originaria (pressione iniziale P_i);





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTE le pubblicazioni su quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Giorno" avvenute in data 18.07.2008;

PREMESSO CHE

- in data 10.08.2001 la Società ENI Divisione AGIP S.p.A. ha presentato al Ministero delle Attività Produttive istanza per l'accoglimento di una variazione al programma dei lavori approvato con il decreto ministeriale del 5 maggio 1999 di conferimento della concessione medesima, e finalizzata all'ampliamento della capacità di stoccaggio mediante l'incremento della pressione massima di stoccaggio durante la fase di iniezione del gas in giacimento;
- con nota del 25.10.2001 il Ministero delle Attività Produttive approvava *"l'effettuazione del programma in oggetto"*, richiamando nelle premesse il fatto che *"tale programma consentirà anche di stabilire una metodologia di prova, accertamenti, e verifiche utili ai fini dell'emanazione da parte di questo Ministero delle norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio, che, come stabilito all'art. 13 del D. Lgs n. 164 del 2000, devono avere il fine di ampliare la capacità di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela del territorio"*;
- con successiva nota del 13.07.2005 il Ministero delle Attività Produttive invitava la STOGIT S.p.A. a presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dello stoccaggio di gas naturale nel livello "SAN P/E" della concessione "SETTALA STOCCAGGIO" a valori di pressione non superiori al 107% di quella originaria di giacimento;
- con nota DOP/GIAC n. 1110 del 14/10/2005, la Società STOGIT S.p.A. ha presentato istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA per il progetto volto ad incrementare la capacità di stoccaggio della "Concessione Settala Stoccaggio" mediante incremento della pressione di iniezione pari al 7% della pressione iniziale del giacimento (Pi);
- con parere n. 953 del 12/07/2007: *"La Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale tuttavia, tutto quanto sopra visto, considerato e valutato in materia ambientale, progettuale e programmatica, in merito alla esclusione dalla procedura di VIA del presente progetto, in termini generali, ritiene che si debbano fare le seguenti ulteriori considerazioni:*



- relativamente ai criteri di valutazione contenuti nell'Allegato III della direttiva 97/11/CE, il progetto in esame mostra di avere i requisiti per essere escluso dalla VIA; questo infatti:
 - non muta in alcun modo la parte impiantistica attualmente in uso;
 - non richiede la perforazione di pozzi aggiuntivi rispetto agli attuali e non interessa livelli minerari diversi da quelli attualmente in uso;
 - non occupa superfici aggiuntive o diverse rispetto a quelle attualmente occupate;
 - non cambiano i criteri di gestione degli impianti che continueranno a lavorare 6 mesi in compressione e 6 mesi in erogazione, come avviene attualmente;
 - l'impianto, come stoccaggio, è presente ed attivo sul territorio fin dal 1986, dal 2001 opera in regime di sperimentazione per lo stoccaggio a pressione maggiore di quella di scoperta;
 - nel 2002 ha raggiunto una pressione di iniezione pari al 106% di quella iniziale, valore molto vicino a quello per cui è stata richiesta la esclusione dalla VIA;
 - di fatto non si generano nuovi impatti.

Le criticità e gli impatti in essere e riconosciuti nell'ambito dell'attività istruttoria sono quelli originati dall'impianto esistente e, ancora prima, dall'impianto del campo di coltivazione dell'originario giacimento; tali criticità ed impatti, che riguardano le emissioni in atmosfera, l'ambiente idrico, il paesaggio ed il rumore, possono tutte essere eliminate o fortemente ridotte con apposite prescrizioni già individuate e delineate al termine dell'attività istruttoria.

Si considera tuttavia che la nuova forma di gestione rappresentata dall'esercizio dello stoccaggio a pressioni maggiori di quella di scoperta, per la novità che introduce anche come tipologia di opera, debba vedere assicurata l'informazione alla popolazione prevista e garantita dalle norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

L'informazione alla popolazione inoltre, proprio per la ormai "storica" presenza della centrale di stoccaggio nell'area, potrà permettere all'eventuale futuro Gruppo di Valutazione l'acquisizione di ulteriori informazioni su eventuali criticità in essere del territorio non rilevate nel corso dell'istruttoria di cui al presente parere.

Per quanto sopra considerato la Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale ravvisa la opportunità di esprimere parere negativo alla esclusione dalla VIA del progetto volto ad incrementare la capacità di stoccaggio della concessione "SETTALA STOCCAGGIO" mediante incremento della pressione di iniezione, pari al 7% della pressione iniziale".





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- a fronte di tale parere la Direzione Salvaguardia Ambientale del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con provvedimento DSA-2007-0021167 del 26.07.2007 ha comunicato la necessità di assoggettare a procedura di via il progetto di esercire la "Concessione Settala Stoccaggio" mediante un incremento della pressione di iniezione pari al 7% della pressione iniziale del giacimento (Pi);

PRESO ATTO che:

- la centrale di stoccaggio è posta circa 20 km ad est di Milano ed è interamente compresa nel comune di Settala, ubicata ad est dell'abitato omonimo, e rientra nella Provincia di Milano, in prossimità del confine con la Provincia di Lodi;
- la centrale di stoccaggio di Settala si articola in un settore contenente gli impianti di compressione/iniezione ed in un settore comprendente gli impianti di rigenerazione/produzione, oltre a quattro aree minori costituenti i quattro "cluster" dei pozzi di iniezione/estrazione, denominate A, B, C e D;
- la parte impiantistica in superficie è composta per la parte compressione/iniezione da:

- due turbine a gas che guidano due compressori (turbocompressore TC1 e turbocompressore TC2) della potenza rispettivamente di 30,7 MW e 40,77 MW;
- due "air cooler" composti da 12 ventilatori "grandi" (alti circa 7 metri);
- due "oil cooler" composti da 2 ventilatori "piccoli" alti circa 4 metri;

e la parte rigenerazione/erogazione da:

- n° 7 colonne di disidratazione a glicole, alte circa 16 metri;
- n° 1 termodistruttore;
- n° 2 rigeneratori glicole;
- compressore ed air cooler, posti dietro al termodistruttore;
- locale compressore aria;
- nei quattro cluster sono presenti i pozzi di iniezione/estrazione per un totale di 25 pozzi; sono inoltre da considerare facenti parte dell'impianto di stoccaggio i pozzi di monitoraggio Brazzuto 1 e Castellazzo, più il pozzo Settala 1, isolato e adibito ad attività di stoccaggio;



- il periodo di stoccaggio va da inizio Aprile a fine Ottobre; in tale periodo il gas viene compresso dai turbocompressori e quindi iniettato mediante i pozzi nell'unità geologica profonda; nel periodo da inizio Novembre a fine Marzo il gas viene estratto dal giacimento mediante i pozzi, disidratato mediante glicole trietilenico nelle torri di rigenerazione e quindi immesso in rete;
- a seguito dell'installazione entro il 2010 del nuovo turbocompressore TC-3, di circa 23 MW di potenza, in sostituzione dei turbocompressori TC-1 e TC-2, che rimarranno come riserva, la nuova configurazione impiantistica sarà compatibile con lo stoccaggio in sovrappressione $P_{max}=1,07P_i$;

CONSIDERATO che

- in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale - regione Lombardia, Decreto 6007 del 6/6/07, è stato prescritto l'adeguamento delle emissioni in atmosfera dei turbocompressori dedicati allo stoccaggio del gas ai valori limite di cui all'allegato C della DGR 6501/01;
- la Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti della Regione Lombardia, con nota 32120 del 6/11/07 ha concesso, su richiesta motivata della STOGIT, una proroga ai termini di adeguamento fissati dal citato decreto AIA, in particolare con riferimento al rispetto dei valori limite alle emissioni di ossidi di azoto (Nox) e monossido di carbonio (CO) da conseguire, entro il 2010, attraverso l'installazione di un nuovo compressore (denominato TC-3), di circa 23 MW di potenza, in sostituzione dei due esistenti (TC-1 e TC-2) che rimarranno come riserva, e pertanto la nuova configurazione impiantistica dell'area compressione sarà compatibile con lo stoccaggio in sovrappressione $P_{max}=1,07 P_i$;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 189 del 15 dicembre 2008, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società STOGIT S.p.A., che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota DG/PAAC/34.19.04/3251/2009 del 09.03.2009 (DSA-2009-0006633 del 17.03.2009) che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

PRESO ATTO che nel sopracitato parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si precisa che esso si riferisce esclusivamente al *“progetto di incremento della pressione massima di esercizio ad esclusione dell'istallazione del turbocompressore (TC 3) che non costituisce oggetto del presente parere”*.

PRESO ATTO

- che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS con nota CTVIA-2009-0004123 del 05.11.2009 nel confermare il parere CIVIA n. 189 del 15.12.2008 segnala che *“la compatibilità ambientale del TC-3 è stata esaminata e valutata positivamente in forza degli elaborati presentati dal proponente, esaustivi al fine”*;

CONSIDERATO

- che comunque il procedimento è stato avviato ad istanza di parte per il solo incremento della pressione massima di esercizio del giacimento (p_{max}) pari a 1,07 della pressione iniziale di giacimento (p_i), ad esclusione quindi della installazione del turbocompressore (TC-3), sebbene gli impatti ad esso relativi siano stati per maggiore completezza analizzati e descritti nello Studio di Impatto Ambientale; che pertanto conseguentemente non sono stati neanche assolti gli oneri contributivi per l'istruttoria con riferimento al turbocompressore;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Lombardia da rendersi ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4; seppur sollecitato in data 21.01.2009;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia potrà comunque esprimersi in sede di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione relativo al progetto in questione;

VISTO l'art. 26 comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4 il quale prevede che *“il provvedimento di Valutazione di Impatto*



Ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadano nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto”;

CONSIDERATO che l'elenco fornito dal proponente, ai sensi dell'art. 23 comma 2, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4 non evidenzia autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale da coordinare nel procedimento per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società STOGIT S.p.A., con sede operativa a Crema (CR) in Via Libero Comune 5, relativo al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio all'esistente impianto di stoccaggio di gas della concessione “Settala stoccaggio” sita nel Comune di Settala in Provincia di Milano, a seguito dell'incremento della pressione massima di esercizio del giacimento (p_{max}) pari a 1,07 della pressione iniziale di giacimento (p_i), con esclusione dell'installazione del turbocompressore (TC 3) che non costituisce oggetto del presente decreto, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA -
VAS

- 1) la SIOGIT dovrà presentare, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione all'esercizio secondo le condizioni di cui al presente decreto, un progetto volto a ridurre le emissioni sia fuggitive che puntuali di gas metano da realizzarsi comunque in concomitanza con la messa in opera del nuovo turbocompressore TC-3;
- 2) si dovranno concordare con la Regione Lombardia, cui dovrà essere recapitato mensilmente un rapporto sulla quantità e qualità delle acque di produzione reiniettate nell'unità geologica profonda, una riduzione del contenuto di glicole trietilenico nelle stesse e le modalità con cui conseguire questa riduzione;
- 3) ogni cinque anni, dovrà essere verificata mediante adeguati studi di carattere geomeccanico il comportamento del serbatoio e della roccia di copertura, eventualmente anche aggiornando i valori dei parametri petrofisici mediante back-analysis;
- 4) ulteriori sperimentazioni di incremento della pressione:
 - nel caso che, nell'ottica di incrementare ulteriormente la capacità di stoccaggio oltre quella conseguibile con l'attuale incremento di pressione, fosse autorizzata la sperimentazione a pressioni superiori al 7% della pressione iniziale, e qualora le esigenze della sperimentazione comportassero variazioni nell'attuale assetto impiantistico, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
 - le variazioni impiantistiche non dovranno causare emissioni di metano, sia fuggitive che puntuali, superiori a quelle dell'impianto che vanno a sostituire, né dovranno alterare il programma di riduzione delle emissioni prescritto con il presente decreto;
 - i nuovi impianti non dovranno avere emissioni di inquinanti superiori a quelle degli impianti che vanno a sostituire;
 - le emissioni sonore di targa, ovvero le emissioni sonore misurate (in condizioni da definire in accordo con l'ARPA Lombardia) degli impianti che si monteranno in sostituzione dei vecchi, non dovranno essere superiori a quelle degli impianti che vanno a sostituire. In ogni caso i nuovi impianti



non dovranno alterare il clima acustico risultato dai monitoraggi di cui alla prescrizione sopra riportata;

- l'ubicazione e la realizzazione di nuovi "cluster" dovrà essere concordata con l'ARPA Lombardia e con il Parco Agricolo Sud Milano;

- 5) dovranno essere eliminati i sistemi di trattamento e smaltimento delle acque nere ed il recapito finale dei reflui nella roggia Calandrone, concordando col Comune di Settala un progetto per conferire le acque nere ed igienico sanitarie alla rete fognaria pubblica;
- 6) si dovrà proseguire il monitoraggio in atto della subsidenza e i relativi risultati dovranno essere inviati con modalità da concordare e con cadenza annuale, al MATTM e all'ARPA della Regione Lombardia;
- 7) si dovrà provvedere a dotare anche l'area compressione stoccaggio, come già avviene per quella di rigenerazione/erogazione, di una vasca di prima pioggia che contenga almeno i primi 5 mm di acque meteoriche ricadenti sulle parti pavimentate su cui si ha movimento o sosta di automezzi;
- 8) dovrà essere condotto un monitoraggio delle acque dei fontanili in cui avvengono le restituzioni di acque meteoriche a monte ed a valle delle restituzioni stesse, per verificare che gli scarichi non comportino variazioni nella qualità delle acque stesse;
- 9) dovrà essere condotto un monitoraggio del clima acustico, sia in fase di compressione/stoccaggio che in fase di erogazione/produzione e in modo da coprire tutte le possibili combinazioni di utilizzo degli impianti, per confermare il quadro emerso dallo studio sul clima acustico presentato in sede di VIA. Il monitoraggio dovrà prendere in particolare considerazione il ricettore R4 per valutare quanta parte del clima acustico sia imputabile alle attività della centrale e quanto provenga da altre sorgenti;
Le modalità operative del monitoraggio dovranno essere concordate con l'ARPA Lombardia; i risultati del monitoraggio saranno sottoposti allo stesso Ente per definire eventuali interventi migliorativi.
- 10) al fine di ripristinare migliorare l'inserimento nel paesaggio agrario in cui si colloca la centrale, si dovrà provvedere, in accordo con il Parco Agricolo Sud





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Milano, ad una adeguata sistemazione del perimetro della centrale e dei cluster, laddove questi confinino con le reti dei canali e delle rogge. In particolare si dovrà curare il ripristino e la sistemazione della vegetazione del lato della centrale prospiciente l'asta del Fontanile Rile e del lato del cluster B prospiciente la roggia Giardino;

- 11) in accordo con il Parco Agricolo Sud Milano e con il comune di Settala, ed a condizione che ciò rientri nei piani del comune stesso, si dovrà provvedere alla creazione di un percorso pedonale, didattico e di osservazione nell'area della testa del Fontanile Rile, volto alla fruizione dell'area naturale in forme compatibili con l'ambiente;
- 12) entro il 2010, secondo quanto previsto nel decreto AIA della Regione Lombardia n. 6007 del 06.06.2007 ed in conformità del progetto presentato, dovrà essere installato il turbocompressore TC-3, in sostituzione dei due attualmente in funzione, e nel rispetto degli impatti nelle diverse componenti ambientali interessate secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Il proponente dovrà fornire all'ARPA Lombardia il cronoprogramma degli interventi e le modalità e caratteristiche della fase di cantiere al fine di consentire il controllo del rispetto delle diverse fasi di attuazioni del progetto, previo parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- 13) come previsto dal progetto, una volta installato il nuovo turbocompressore TC-3, i due compressori attualmente funzionanti (TC-1 e TC-2) saranno tenuti come riserva da utilizzarsi solo in caso di indisponibilità del nuovo gruppo (TC-3);
- 14) il proponente dovrà presentare al MATTM almeno tre anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, prevista per il 01.01.2017, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all'attuazione della dismissione dell'impianto di stoccaggio, prevedendo la rimozione delle strutture installate ed il recupero delle aree interessate con l'obiettivo di perseguire il miglioramento paesaggistico-ambientale dell'area; il piano dovrà contenere anche l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento atte a garantirne l'attuazione.

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Per il progetto di installazione del turbocompressore TC-3, necessario ai fini di conformarsi a quanto prescritto nel decreto AIA della Regione Lombardia n. 6007 del 06.06.2007, la Società STOGIT dovrà preliminarmente presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA.

Alla Verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 provvederà l'ARPA della Regione Lombardia.

Alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 12 provvederà la Regione Lombardia congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Le restanti prescrizioni saranno oggetto di verifica da parte della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società STOGIT S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Lombardia, all'ARPA Lombardia, alla Provincia di Milano al Comune di Settala nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società STOGIT S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale Salvaguardia Ambientale, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.

Il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di V.I.A. dovrà essere riattivata.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

